

6) l'indicazione delle modalità di monitoraggio delle singole fasi di attuazione e dei relativi risultati, anche al fine di modificare o di integrare le misure individuate, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 2.

Parte II

SPESE NON AMMISSIBILI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA a)

Nel costo non sono computabili:

- a) le spese per studi di fattibilità;
- b) le spese di pubblicazione dei bandi di gara;
- c) le spese notarili;
- d) le spese per l'acquisto o la costruzione di immobili;
- e) le spese sostenute prima della data di pubblicazione del presente decreto;
- f) i canoni di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia e di elettricità;
- g) le spese per l'allacciamento degli impianti elettrici e telefonici;
- h) le spese di manutenzione, assicurazione e tassazione dei veicoli;
- i) le spese di carburante;
- j) le spese per le indagini di origine e destinazione;
- k) le spese per la progettazione preliminare e definitiva.

2. Le spese relative al personale sono ammissibili soltanto nel caso in cui lo stesso sia utilizzato per attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento.

3. Le spese per le attività di informazione, comunicazione all'utenza, marketing e pubblicità sono ammissibili fino ad un massimo del 20% del costo complessivo di ciascun intervento.

4. Le spese per imprevisti sono ammissibili fino ad un massimo del 2% del costo complessivo delle opere civili e stradali eventualmente previste dall'intervento.

5. Le spese per la progettazione esecutiva sono ammissibili fino ad un massimo del 2% del costo complessivo dell'intervento.

ALLEGATO III

IMPEGNI DA ASSUMERE NEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Gli accordi di programma di cui all'art. 4, devono prevedere impegni finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

armonizzare gli inventari nazionali delle emissioni scalati a livello provinciale con gli analoghi elaborati da ciascuna regione;

promuovere un efficace scambio di informazioni sui dati di input e di output dei modelli di dispersione atmosferica degli inquinanti;

promuovere la partecipazione a sistemi informatizzati per la raccolta e l'accesso a dati e informazioni in materia di qualità dell'aria finalizzata ad ottimizzare la trasmissione alla Commissione europea.

07A01873

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 2006.

Recepimento della direttiva 2006/26/CE della Commissione del 2 marzo 2006 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE, relative ai trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 del nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti a decretare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in materia di norme costruttive e funzionali, delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli ed alla abrogazione della direttiva 74/150/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, di attuazione della direttiva 74/151/CEE relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1980;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 agosto 1999, di attuazione della direttiva 98/38/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di attuazione della direttiva 77/311/CEE relativa al livello sonoro all'orecchio del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 settembre 1998, di attuazione della direttiva 97/54/CE che modifica la direttiva 77/311/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di attuazione della direttiva

78/933/CEE relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 1999/56/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/933/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2000;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di attuazione della direttiva 89/173/CEE relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1992;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 2001, di recepimento della direttiva 2000/1/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 89/173/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2001;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Vista la direttiva 2006/26/CE della Commissione del 2 marzo 2006 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE relative ai trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* n. L 65 del 7 marzo 2006;

ADOTTA il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, di attuazione della direttiva 74/151/CEE, e successive modificazioni, è modificato conformemente all'allegato I del presente decreto.

Art. 2.

1. I capi I e II dell'allegato 8 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di attuazione della direttiva 77/311/CEE, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato II del presente decreto.

Art. 3.

1. Il capo I dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di attuazione della direttiva 78/933/CEE, e successive modificazioni, è modificato conformemente all'allegato III del presente decreto.

Art. 4.

1. I capi II, IIIA e IV dell'allegato 8 al decreto del Ministro 5 agosto 1991, di attuazione della direttiva 89/173/CEE, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato IV del presente decreto.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, per i veicoli che soddisfano i requisiti fissati dalle norme di attuazione delle direttive 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE come da ultimo modificati dal presente decreto, per motivi concernenti le materie disciplinate da tali norme, non è consentito:

a) negare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale;

b) proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio.

2. A decorrere dal 1° luglio 2007, per i veicoli che non soddisfano i requisiti fissati dalle norme di attuazione delle direttive 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE come da ultimo modificati dal presente decreto, per motivi concernenti le materie disciplinate da tali norme, non è consentito il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale.

3. A decorrere dal 1° luglio 2009, per i veicoli che non soddisfano i requisiti fissati dalle norme di attuazione delle direttive 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE come da ultimo modificati dal presente decreto, per motivi concernenti le materie disciplinate da tali norme:

a) non sono considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004 ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e

b) non è consentita l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di tali veicoli nuovi.

Art. 6.

1. Gli allegati I, II, III e IV del presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2006

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 111

ALLEGATO I

Nell'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, di attuazione della direttiva 74/151/CEE, e successive modificazioni, il punto 1.2. è sostituito dal seguente:

- «1.2. il peso massimo ammissibile a pieno carico e il peso massimo ammissibile per asse a seconda della categoria del veicolo, non superi i valori dati nella tabella 1.

Tabella 1

Peso massimo ammissibile a pieno carico e peso massimo ammissibile per asse a seconda della categoria del veicolo

Categoria del veicolo	Numero di assi	Peso massimo ammissibile (t)	Peso massimo ammissibile per asse	
			Asse motore (t)	Asse non motore (t)
T1, T2, T4.1	2	18 (carico)	11,5	10
	3	24 (carico)	11,5	10
T3	2, 3	0,6 (scarico)	(*)	(*)
T4.3	2, 3, 4	10 (carico)	(*)	(*)

(*) Non è necessario fissare un limite per asse per veicoli delle categorie T3 e T4.3, in quanto possiedono, per definizione, limiti al peso massimo ammissibile carico e/o scarico.»

ALLEGATO II

L'allegato 8 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di attuazione della direttiva 77/311/CEE, e successive modificazioni, è modificato come segue:

1) il capo I è modificato come segue:

a) al punto 3.2.2, << 7,25 km/h>> è sostituito da << 7,5 km/h>>;

b) al punto 3.3.1, << 7,25 km/h>> è sostituito da << 7,5 km/h>>;

2) nel capo II, al punto 3.2.3, << 7,25 km/h>> è sostituito da << 7,5 km/h>>.

ALLEGATO III

Il capo I dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di attuazione della direttiva 78/933/CEE, e successive modificazioni, è modificato come segue:

- 1) al punto 4.5.1, è aggiunta la seguente frase:

«Indicatori di direzione supplementari: facoltativi.»

- 2) il punto 4.5.4.2 è sostituito dal seguente:

«4.5.4.2. In altezza

Dal suolo:

- minimo 500 mm per gli indicatori di direzione della categoria 5,
- minimo 400 mm per gli indicatori di direzione delle categorie 1 e 2,
- massimo 1 900 mm per tutte le categorie.

Se la struttura del trattore non consente di rispettare tale limite massimo, il punto più alto della superficie illuminante potrà trovarsi a 2 300 mm per gli indicatori di direzione della categoria 5, per quelli delle categorie 1 e 2 dello schema A, per quelli delle categorie 1 e 2 dello schema B e per quelli delle categorie 1 e 2 dello schema D; a 2 100 mm per quelli delle categorie 1 e 2 degli altri schemi,

- fino a 4 000 mm per gli indicatori di direzione facoltativi.»

- 3) al punto 4.7.4.2, il valore «2 100 mm» è sostituito dal valore «2 300 mm»;
- 4) al punto 4.10.4.2, il valore «2 100 mm» è sostituito dal valore «2 300 mm»;
- 5) al punto 4.14.5.2.2, il valore «2 100 mm» è sostituito dal valore «2 300 mm»;

- 6) il punto 4.15.7, è sostituito dal seguente:

«4.15.7. Può essere "raggruppato".»

ALLEGATO IV

L'allegato 8 al decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di attuazione della direttiva 89/173/CEE, e successive modificazioni, è modificato come segue:

1) il capo II è modificato come segue:

a) al punto 2.2 sono aggiunti i punti seguenti:

•2.2.6. Per "funzionamento normale" s'intende un uso del trattore per gli scopi voluti dal produttore e da parte di un operatore che conosce le caratteristiche del trattore e segue le informazioni per l'uso, la manutenzione e le pratiche sicure, specificate dal manuale dell'operatore e dalle segnalazioni sul trattore.

•2.2.7. Per "contatto involontario" s'intende il contatto non programmato tra una persona e una posizione a rischio dovuta all'attività della persona durante il funzionamento normale e la manutenzione del trattore.;

b) al punto 2.3.2 sono aggiunti i punti seguenti:

•2.3.2.16. Superfici calde

Le superfici calde che l'operatore può raggiungere durante il funzionamento normale del trattore vanno coperte o isolate. Ciò vale per superfici calde vicine a gradini, corrimani, maniglie e parti integranti del trattore, usate come appigli per salire e che possono essere involontariamente toccate.

•2.3.2.17. Copertura dei morsetti della batteria

I morsetti non collegati a terra vanno protetti da cortocircuiti involontari.

2) nel capo III A, al punto I è aggiunto il punto seguente:

•1.1.3. La plastica rigida è permessa per i vetri diversi dal parabrezza, approvati dalla direttiva 92/22/CEE del Consiglio (*) o dal regolamento UNECE n. 43, allegato 14.

(*) GU L 129 del 14.5.1992, pag. 11.

3) il capo IV è modificato come segue:

a) al punto 1.1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— gancio a uncino (vedi figura 1 "Dimensioni del gancio" in ISO 6489-1:2001).;

b) al punto 2, è aggiunto il punto seguente:

•2.9. Per impedire lo sganciamento involontario dall'anello trainato, la distanza tra la punta del gancio a uncino e il giunto di chiusura (dispositivo di bloccaggio) non deve essere superiore a 10 mm al carico massimo di progetto.;

c) nell'appendice 1, la figura 3 ed il relativo testo sono soppressi.

07A01901

13654/610